

CONTRIBUTI SIGNIFICATIVI AL DIBATTITO SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PRESENTAZIONE

GILDA SCARDACCIONE *

Il Convegno sul tema *Quali prospettive per la mediazione? Riflessioni teoriche ed esperienze operative*, svoltosi a Roma il 20/21 Aprile 2001 e del quale alcuni contributi disponibili verranno pubblicati in questo numero, ha voluto riaprire il dibattito sulle possibili applicazioni di modalità alternative di intervento nei confronti del reo e della vittima all'interno del processo penale. Si vuole far riferimento a quei programmi che prevedono l'applicazione di attività riparative e riconciliative tra vittima ed autore di reato che hanno spazio ormai da un ventennio nell'amministrazione della giustizia penale in Gran Bretagna, in North America (Canada e Stati Uniti), in Australia e Nuova Zelanda e più recentemente anche in Europa e, ultima, l'Italia con sperimentazioni che interessano soprattutto la giustizia minorile e l'esecuzione della pena.

Gli scritti di G. De Leo e di E. Resta, scritti ricchi di contenuti e di spunti di riflessione, fanno da cornice ideale e qualificante al contributo di M. Wright, integrando il dibattito sulla giustizia riparativa e la mediazione con nuovi significati e riportandolo alla realtà italiana.

Ad introduzione dell'articolo di M. Wright, De Leo infatti ribadisce la diffusione negli ultimi 10 anni di una cultura della mediazione, anche se tale diffusione ha investito prevalentemente, se non esclusivamente, gli esperti e gli operatori della giustizia. Ma, nota giustamente De Leo, pur se lo sviluppo di una cultura della mediazione in Italia dovrebbe rappresentare il punto di partenza dell'operatività, lo sviluppo di sperimentazioni non ne può essere certo subordinato. Allo stato attuale risultano ancora poco diffusi i principi della giustizia riparativa in Italia, soprattutto nell'attenzione prestata alle vittime di reato, così

* Ricercatore Confermato - Dip. di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Università di Roma "La Sapienza"

come sono necessarie maggiori garanzie scientifiche e professionali anche dal punto di vista della definizione di un codice deontologico del mediatore.

Lo scritto di M. Wright presenta con sistematicità i criteri definitivi e i percorsi attuativi della giustizia riparativa, ma in una prospettiva critica che ne evidenzia i più significativi nodi problematici pur in una realtà, come quella anglosassone, dove i principi e i modi della giustizia riparativa sono ormai consolidati. Un punto che risulta essere particolarmente interessante investe, sia da un punto di vista definitorio sia applicativo, il rapporto tra riparazione e mediazione; ne consegue un quadro che lascia un ampio spazio alla riparazione come modalità di intervento prevalente e prioritaria rispetto a strategie che prevedono l'incontro diretto tra vittima ed autore del reato.

Gli anglosassoni inseriscono la mediazione all'interno della giustizia riparativa: spesso confondono la mediazione con la riparazione, il risarcimento del danno, la restituzione.

In altri paesi Europei, invece, la distinzione persiste tra la mediazione, intesa come una tecnica di risoluzione del conflitto che può avere, in aggiunta anche ad altri contesti, applicazione a comportamenti criminali e la riparazione e il risarcimento, che invece caratterizzano l'amministrazione della giustizia.

Gli scritti che seguiranno offrono lo spunto per discutere su alcuni temi essenziali che interessano la stessa amministrazione della giustizia penale, al fine di chiarire, sia dal punto di vista dei contenuti che dei programmi, significati e limiti della mediazione e della giustizia riparativa nel suo complesso.

E' confermata dai contributi pubblicati l'opportunità di non confondere la mediazione con la giustizia riparativa, pur attribuendo pari dignità ed efficacia ad entrambe all'interno dell'amministrazione della giustizia. Ed inoltre, pur se si privilegiano modalità riparative, queste non debbono venir ad assumere, in quanto prescrittive, una fisionomia sanzionatoria piuttosto che riparativa.

Ci va notare M. Wright che il legame indissolubile tra mediazione e riparazione può comportare una caratteristica di prescrittività che è insita inevitabilmente nella riparazione: in Gran Bretagna, come è stato recentemente previsto da una legge del 1998, la riparazione viene prescritta dal tribunale senza che il reo abbia avuto le possibilità di fare mediazione con la vittima e ancor più recentemente (2001) il *Community Service Order* è stato ridefinito come *Community Service Punishment Order*, accentuando pertanto la dimensione punitiva su quella riparativa.

Sembra evidenziarsi una tendenza a sviluppare all'interno della giustizia riparativa, almeno per quanto riguarda gli orientamenti del legislatore e la politica giudiziaria, una prevalenza di modalità riparative e risarcitorie rispetto alla mediazione. Ciò comporta un'indubbia prescrivibilità e il rischio di fare della riparazione una vera e propria sanzione alternativa. Ciò si determina tutte le volte che le modalità della riparazione non venga decisa dalle parti (vittima ed autore del reato), ma dal giudice stesso.

E' quello che si sta verificando nell'attività dei tribunali di Sorveglianza sul territorio nazionale ove alcuni magistrati richiedono ai servizi di inserire nell'affidamento un'attività riparativa: l'orientamento della magistratura di Sorveglianza è quello di riempire un contenitore vuoto, com'è quello dell'affidamento in prova al servizio sociale, di un effettivo contenuto risocializzativo.

Tale orientamento è certo più vicino alla *Restorative Justice*, piuttosto che alla mediazione e fa riferimento ad un paradigma che considera la riparazione come strumento di risocializzazione: piuttosto che la rivalutazione della vittima si realizza la risocializzazione del reo, pur nulla togliendo al valore pedagogico e sociale che la riparazione del danno comunque comporta. Da sempre, storicamente, la riparazione dei torti è stata considerata come uno strumento di recupero delle relazioni sociali e di riparazione del senso di sicurezza all'interno della comunità. E non va dimenticato che tale sicurezza si è maggiormente rafforzata nel momento in cui la riparazione è diventata prescrivibile.

Nota giustamente Pisapia (2000) che è nella natura stessa del c.7 dell'art. 47 l.374/75, il carattere di prescrivibilità della riparazione del danno alla vittima del reato: il contratto non è stipulato tra vittima e reo, ma tra il reo e lo stato, che accetta di rinunciare all'esecuzione della detenzione di fronte all'osservanza da parte del reo di obblighi e vincoli. Non si realizza quella che lo stesso M.Wright definisce come *Restorative Justice* in senso *democratico* avendo in mente la libera contrattazione delle parti al processo riparativo ed un ruolo di centralità della parte offesa nel processo.

Il paradigma è reato - attività riparativa - riabilitazione in funzione della risocializzazione del reo; *Nulla Quaestio*, comunque, sull'utilità, come si è detto, sociale della riparazione e sulla sua possibile maggiore efficacia dal punto di vista della politica criminale rispetto ad interventi di tipo sanzionatorio che prevedono esclusivamente l'affidamento.

Del resto possiamo affermare che la riparazione non è in contraddizione con la mediazione: ciò che ne cambia i significati e

contenuti sono i soggetti che stipulano il contratto e se sono cioè lo stato e il reo, o la vittima e il reo secondo un modello di giustizia da Wright stesso definito, come si è anticipato, "democratico".

Affinchè la prescrizione prevista dall'art.47 assuma un significato effettivamente riparativo "è necessario che l'intervento a favore della vittima non si risolva in un atto riparatorio tra privati - per esempio mero risarcimento del danno - ma acquisti la rilevanza di azione riparatoria collocata all'interno di una strategia che sia in grado di salvaguardare la finalità di difesa sociale dell'affidamento attraverso la riappropriazione della fase trattamentale (e quindi dell'uscita del reo dal circuito penitenziario) da parte della comunità tramite un suo rappresentante: la vittima; e che consenta, inoltre, di recuperare la dimensione relazionale del reato tramite una responsabilizzazione del reo nei confronti della vittima."(PISAPIA, 2000:198).

Il primo problema è pertanto chiarire il significato della stessa giustizia riparativa nel suo stesso significato semantico (M.Wright sostiene che il termine *restorative* può essere tradotto con più significati e cioè nel significato di *riparare - restituire* - ma anche *accordarsi - aggiustare*), significati che in sé definiscono il carattere intrinseco della giustizia riparativa, che, come si è detto, non può assumere una dimensione esclusivamente prescrittiva e risarcitoria, ma deve comunque prevedere il recupero delle richieste riparative della vittima in una prospettiva più ampia. Una prospettiva più ampia che possa non comprendere l'ambito esclusivamente giudiziario, ma anche quello sociale in quanto la riparazione, realizzata in una prospettiva più propriamente orientata verso la vittima, comporta un effetto allargato sulla riduzione della conflittualità sociale ed influenza pertanto la sicurezza sociale.

Nell'attribuire un significato più ampio e significativo da un punto di vista sociale alla mediazione e alla stessa giustizia riparativa si esprime lo stesso De Leo auspicando che, nell'operatività, vengano coinvolte anche organizzazioni non governative, che del resto per lo stesso M.Wright rappresentano il legame qualificante, nonostante le fisiologiche difficoltà nella gestione dei rapporti, con la comunità.

Oltre a chiarire i significati e gli spazi operativi della riparazione, secondo problema è stabilire i rapporti tra mediazione e riparazione; in tal senso si muove il contributo di Eligio Resta nel delineare la figura del mediatore come colui che non è l'"imparziale", "il terzo", ma è "equiprossimo" e che non esita pertanto a sporcarsi le mani nel confrontarsi con i conflitti,

anche se deve come mediatore assumere un ruolo non sbilanciato. In tal senso Resta mette in guardia contro la tentazione di fare del mediatore un giudice in miniatura con poteri ridotti; ma la giustizia riparativa interviene sui soggetti in carne e ossa, non solo sulle fattispecie giuridiche, implica l'attuazione del perdono che non può essere di competenza del giudice. Viene accentuato nell'intervento di Resta il carattere "autotrasformativo" della mediazione, come indicato da Wright, secondo un paradigma che impone di non parlare delle proprie colpe, ma delle proprie responsabilità, asserendo che sussiste responsabilità solo nel momento in cui dobbiamo rispondere a qualcuno.

Come fare la mediazione, come farla bene; da un recente scritto (BOSERUP, 2002) presentato in occasione dell'*International Nordic Forum for Mediation* (18-20 Gennaio 2002) si individuano più di un modello di mediazione sistemica - cognitiva - "trasformativa", con la previsione di metodologie operative che mettono l'accento a diversi livelli su ciò che le parti sentono rispetto a ciò che le parti pensano. Abbiamo detto che la riparazione occupa un settore strettamente giudiziario, mentre la mediazione coinvolge contesti di diversa natura, tutti i contesti cioè ove sorgono conflitti e pertanto in ambito sociale, comunitario e lavorativo. Lo stile "trasformativo" della mediazione predilige piuttosto l'interazione tra le parti piuttosto che la rapida risoluzione dei conflitti e predilige la comunicazione di sentimenti ed emozioni connessi all'evento che ha causato il conflitto, con l'obiettivo della realizzazione dell'effetto di *empowerment* su entrambi le parti. Lo stesso Wright, come si è detto, insiste sugli effetti "autotrasformativi" del percorso di mediazione; sia nei metodi che nelle finalità la giustizia riparativa e, soprattutto, la mediazione comportano il recupero della consapevolezza delle proprie capacità anche in relazione alle rispettive assunzioni di responsabilità. E' in tale direzione che si sviluppano i principi della mediazione "umanistica", come teorizzata da Umbreit, secondo un modello operativo che lascia ampio spazio a). alla comunicazione orizzontale tra le parti mediante incontri faccia a faccia, sebbene a seguito di incontri separati, b). ad un ruolo non direttivo da parte del mediatore, in quanto appunto inteso come ruolo finalizzato a facilitare il processo di dialogo e aiuto scambievole, c). alla libera adesione ad intraprendere il percorso di mediazione (UMBREIT, 2001).

Ma, afferma M. Wright, dall'analisi delle esperienze più recenti si individua un modello "autoritario" di mediazione, con un forte orientamento verso l'autore di reato: le vittime sono

contattate affrettatamente, si privilegia il processo e la riduzione del recidivismo.

Le vittime non sempre sono contattate dal mediatore, ma da organizzazioni pubbliche informate dalla polizia prima che la vittima abbia prestato il suo consenso. Il tribunale tende ad assumere un ruolo direttivo ed a decidere la riparazione lasciando poco spazio alla vittima. Il mediatore risulta essere troppo collaborativo nel decidere ciò che le vittime devono sapere sul processo e la mediazione risulta essere pertanto non separata dal processo di accordo sulla riparazione.

Tali affermazioni evidenziano le difficoltà che la mediazione incontra nella sua attuazione all'interno del sistema penale che è certamente più compatibile con la riparazione, che meglio si inserisce in un sistema che, anche nelle sue alternative penali, presenta caratteristiche che attribuiscono centralità al reo nell'accertarne la colpevolezza e nel promuovere il suo recupero sociale.

La giustizia riparativa e la mediazione in particolare ribaltano sotto molti aspetti i principi della giustizia retributiva e riabilitativa e pur senza voler essere una panacea introduce dei principi del tutto nuovi quali a). la rivalutazione della vittima nel processo nella sua esecuzione e nei suoi esiti, b). l'attribuzione al reo e alla vittima della capacità di contrattare gli esiti processuali, c). la creazione di una nuova figura professionale che è quella del mediatore, d). lo spostamento dell'interesse sul danno e sul conflitto piuttosto che sulla violazione della norma giuridica e). il maggiore impatto sui principi della sicurezza sociale e il coinvolgimento della comunità.

Cammino non scevro da nodi critici, e se ne è fatto cenno, che fanno sì che soprattutto la mediazione meglio si presti ad un contesto applicativo più allargato che non sia esclusivamente penale secondo un'ottica che è quella del conflitto, piuttosto che del reato; per citare nuovamente Eligio Resta la società genera conflitti, ma ha in sé anche i rimedi.

A dimostrazione di quanto detto circa le finalità e le difficoltà di "fare mediazione" nel corso del processo penale, dall'analisi degli studi di valutazione dei programmi applicati a livello internazionale (SCARDACCIONE, 2001) è significativo che soprattutto da parte delle vittime venga espresso un maggior livello di soddisfazione rispetto ad incontri faccia a faccia con l'autore del reato, cosa che dimostra come da parte delle vittime del reato sussistano bisogni che non corrispondono esclusivamente alla riparazione del danno.

Nonostante tale constatazione una recente ricerca effettuata dall'Home Office (2001) rileva una scarsa diffusione di programmi che prevedono incontri faccia a faccia e, peraltro, la stessa mediazione indiretta non sembra essere particolarmente diffusa.

I tempi della mediazione e l'incertezza dei risultati creano dubbi sulla diffusione soprattutto in relazione alle possibilità di risolvere più velocemente il maggior numero di casi.

Ma le vittime che hanno sperimentato la mediazione risultano soddisfatte soprattutto nella possibilità che hanno avuto di esprimersi, nelle scuse ricevute, ritengono che la mediazione possa aver avuto un buon effetto sugli autori; altre vittime sono scettiche rispetto alle buone intenzioni manifestate dagli autori e lamentano i tempi del processo. Rispetto al recidivismo non tutte le ricerche rilevano un' analoga caduta dei tassi di recidivismo: non è ancora dimostrato dalla ricerca internazionale quali siano i reali effetti della giustizia riparativa e della mediazione sulla riduzione del crimine, ma, in una prospettiva autoreferenziale, vengono piuttosto privilegiate le esigenze riparative della vittima e il recupero sociale del reo.

A dimostrazione di come la mediazione corrisponda ai bisogni soprattutto comunicativi delle parti offese di reato, lo studio effettuato sull'attività dell'Ufficio di mediazione di Milano rileva come per le parti offese la mediazione abbia rappresentato un luogo di chiarificazione scambievolmente con l'autore di reato e dove si possono risolvere i conflitti direttamente; per l'autore di reato viene indicata anche un maggior livello di consapevolezza circa la genesi dell'evento ed il perchè della denuncia (CERETTI, DI CIÒ, MANNOZZI, 2001). Tali risultati, che confermano in parte i risultati raggiunti dalle ricerche effettuate su esperienze straniere, vanno letti anche alla luce delle tipologie di reato più frequenti, che è quello di lesioni personali.

In conclusione riparazione e mediazione, pur con le dovute differenze, rappresentano aspetti speculari della giustizia riparativa e, pur se con procedure diverse, tendono entrambe a ripristinare il ruolo della vittima nel processo e a fornire al reo maggiori opportunità di reinserimento sociale; l'incontro faccia a faccia non esclude la possibilità di un esito riparativo purchè, come lo stesso Martin Wright ci avverte, siano le parti a definire le modalità e i contenuti dell'accordo. Lo stesso percorso di mediazione deve prevedere una maggiore libertà di gestione da parte di vittima e reo, al di là di rischi di prescrizione e autorità da parte delle istituzioni. La stessa riparazione che non comporti l'incontro con la vittima può rappresentare

un momento qualificante dell'esecuzione della pena e un'equa modalità di risoluzione di procedimenti penali relativi a reati minori: il processo penale ha le sue esigenze che sono quelle dell'economia processuale, nonché quella della riduzione della criminalità su cui non abbiamo a tutt'oggi alcuna possibilità di effettuare conclusioni. Ma, e questo è il senso di questi scritti, se si vuole effettivamente attuare autentiche alternative penali, va scagionato il rischio di inserire la riparazione esclusivamente all'interno del sistema delle sanzioni alternative, ma comunque sanzioni, per farne invece un agente di cambiamento sia rispetto alle relazioni umane che alla risoluzione della conflittualità sociale. E in tal senso, come si è visto, si esprimono gli autori dei seguenti contributi,

RIASSUNTO

Nel presentare i contributi di De Leo, Resta e Wright si vuole chiarire i possibili significati che assumono nell'amministrazione della giustizia la mediazione, la riparazione e il risarcimento spesso tra loro confusi. Viene messo in risalto il carattere prescrittivo che la riparazione sta venendo ad assumere mentre dovrebbe prevedere il recupero delle richieste riparative della vittima in una prospettiva più ampia che possa non comprendere l'ambito esclusivamente giudiziario, ma anche quello sociale.

SUMMARY

The papers of De Leo, Resta, Wright try to clarify the difference between mediation, reparation and restitution inside of the justice administration. In the law enforcement the reparation is beginning to be as a punishment by a sentence of the judge. In the contrary the reparation and the restorative justice should be an empowerment for the victim and should listen to victim's requests not only in a judicial, but also in a social perspective.

RÉSUMÉ

Les rapports de M. De Leo, M. Resta et M. Wright veulent éclaircir les possibles significations que, la médiation, la réparation et le dédommagement prennent dans l'administration de la justice, puisqu'on les confonds souvent l'un avec l'autre. On met en évidence le caractère de prescription que la réparation est en train de prendre, alors qu'elle devrait prévoir la satisfaction des requêtes de la victime dans une perspective plus vaste, qui puisse comprendre non seulement le domaine exclusivement judiciaire, mais aussi le domaine social.